Simonetta La Grutta
Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE

Ambito soggettivo e oggettivo della fatturazione elettronica

Art. 1, co. 909 della L 205/2017 modificativo dell’art. 1 D.Lgs n. 127/2015

«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti **residenti, stabiliti o identificati** nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2».

La norma prevede alcune deroghe

Art. 1, co. 909 della L 205/2017 modificativo dell'art. 1 D.Lgs n. 127/2015

Ambito soggettivo	→ soggetti residenti nel territorio dello Stato
	→ soggetti stabiliti nel territorio dello Stato
	→ soggetti identificati nel territorio dello Stato
Ambito oggettivo	→ cessioni di beni
	→ prestazioni di servizi
Tipologia di documenti	→ fatture di vendita (per beni e servizi)
	→ note di variazione

Ambito soggettivo

Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio del 05/02/2018 COM(2018) 55 final che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

1. Contesto della proposta - Motivi ed obiettivi della proposta
«L'Italia ha presentato una domanda di deroga basata sull'articolo 395 della direttiva IVA per ottenere l'autorizzazione ad applicare la fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi **stabiliti** sul territorio nazionale, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e per introdurre le fatture nel Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia italiana delle Entrate ».

Ambito soggettivo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Art. 1
«In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi **stabiliti** sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva».

Ambito soggettivo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Art. 2
«In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. ».

Ambito soggettivo

Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (art. 7, co. 1 lett. d DPR 633/72)

- Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato
- Soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero (per le operazioni da esse rese o ricevute)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Domicilio: il luogo in cui si trova la sede legale
- Residenza: il luogo in cui si trova la sede effettiva

Ambito soggettivo

Soggetti passivi identificati nel territorio dello Stato

- Soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che si sono registrati ai fini IVA in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale ex art. 17, co. 3 del DPR 633/72
- Soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che si sono registrati ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta di cui all'art. 35-ter del DPR 633/72

Ambito soggettivo

Agenzia delle Entrate - Circ. 2 luglio 2018 n. 13/E, paragrafo 1.2.

- Tra **i soggetti "stabiliti" non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati**
- Ciò vale salvo che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero
- La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale
- **Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica**

Ambito soggettivo

Agenzia delle Entrate - Circ. 2 luglio 2018 n. 13/E, paragrafo 1.2.

Base giuridica: art. 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

«il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».

Ambito soggettivo

Agenzia delle Entrate - Circ. 2 luglio 2018 n. 13/E, paragrafo 1.2.

Tuttavia:

- è possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia
- purché a questi sia assicurata la possibilità di ottenere una copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta

Ambito oggettivo

Cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sia emessa fattura di vendita

In linea di principio, salvo casi eccezionali, l'obbligo può considerarsi così declinato:

- Cessioni domestiche di beni: SI
- Cessioni intra-UE di beni: NO
- Esportazioni di beni: NO
- Cessioni certificate da scontrino fiscale: NO
- Cessioni certificate da ricevuta fiscale: NO

Ambito soggettivo

Cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sia emessa fattura di vendita

In linea di principio, salvo casi eccezionali, l'obbligo può considerarsi così declinato:

- Prestazioni domestiche di servizi: SI
- Prestazioni intra-UE di servizi: NO
- Prestazioni di servizi a soggetti extra-UE: NO

Tipologia di documenti

Cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sia emessa fattura di vendita e relative variazioni

Documenti rilevanti:

- Fatture emesse per cessioni di beni
- Fatture emesse per prestazioni di servizi
- Note di variazione in aumento emesse ex art. 26, co. 1 del DPR 633/72
- Note di variazione in diminuzione emesse ex art. 26, co. 2 del DPR 633/72